

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 405-A)

Relazione e testo degli articoli approvati dalla 5^a Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)

(RELATORE BRACCESI)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei
deputati nella seduta del 12 febbraio 1964 (V. Stampato n. 736)*

**presentato dal Ministro del Tesoro
di concerto col Ministro del Bilancio
col Ministro dell'Industria e del Commercio
e col Ministro del Commercio con l'Estero**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 15 febbraio 1964*

Comunicati alla Presidenza il 14 aprile 1964

**Aumento dei fondi di dotazione dell'Istituto centrale per il credito a medio
termine (Mediocredito centrale) e della Cassa per il credito alle imprese
artigiane**

ONOREVOLI SENATORI. — Conviene ricordare — senza indugiarsi a fare una dettagliata indicazione di tutti i provvedimenti adottati per ottenere un adeguato incremento del credito definito a « medio termine », destinato ed indirizzato all'attuazione di un piano di sviluppo dell'economia nazionale — che l'Istituto centrale per l'esercizio di tale credito (denominato più brevemente Mediocredito centrale) venne istituito con la legge 25 luglio 1952, n. 949, al fine di completare il sistema creditizio a favore delle piccole e medie imprese industriali nelle diverse regioni.

Tale Istituto, a cui la legge n. 955 del 22 dicembre 1953 affidò successivamente il compito di presiedere all'attuazione del credito a favore delle esportazioni, in undici anni di attività intensa e di esperienze nuove e rinnovate è riuscito a divenire uno dei centri di direzione e di sviluppo del nostro sistema di crediti agevolati.

Tecnicamente, i limiti bancari di operatività del « Mediocredito » vennero riepilogati nell'articolo 2 della legge n. 265 del 30 aprile 1962. Tali limiti consentono al medesimo:

a) il sconto di effetti cambiari relativi ad operazioni di finanziamento a medio termine compiute dagli Istituti ed Aziende di credito a favore di medie e piccole industrie;

b) il finanziamento, contro cessione di garanzia totale o parziale, di crediti concessi a piccole e medie imprese in forme non comportanti il rilascio di cambiali;

c) l'assunzione, da solo od in consorzio, di titoli obbligazionari e buoni pluriennali, emessi anche in serie speciali dai suddetti istituti o aziende di credito, in corrispondenza delle operazioni di finanziamento a medio termine a medie e piccole imprese con facoltà di successive alienazioni;

d) il sconto di effetti relativi a crediti a medio termine nascenti da esportazioni di merci e servizi, dalla esecuzione di lavori all'estero e da studi e progettazioni;

e) la concessione di anticipazioni contro costituzione di pegno ai sensi dell'articolo 23 della legge cambiaria degli effetti di cui alla precedente lettera d);

f) la concessione di anticipazioni e rapporti su titoli di cui agli articoli 20 e 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635;

ed infine, in sostituzione ed a completamento delle operazioni surricordate l'Istituto è stato autorizzato a corrispondere, nei limiti stabiliti annualmente, contributi a titolo definitivo, aventi a tutti gli effetti il carattere di spesa a carico dell'Istituto medesimo, sui finanziamenti che gli Istituti concedono senza o con parziale ricorso al Mediocredito centrale.

Gli istituti primari che finora hanno potuto ricorrere per le operazioni su indicate al Mediocredito centrale sono ben ventidue, ed esattamente i seguenti:

- 1) Banca Nazionale del Lavoro, sezione speciale;
- 2) Banca Nazionale del Lavoro, sezione cooperativa;
- 3) Banco di Napoli;
- 4) Banco di Sicilia;
- 5) Centrobanca;
- 6) Istituto Mobiliare Italiano;
- 7) Efibanca;
- 8) ISVEIMER;
- 9) Istituto Reg. Piemonte;
- 10) Istituto Reg. Trentino Alto Adige;
- 11) Istituto Reg. Sicilia (I.R.F.I.S.);
- 12) Credito Industriale Sardo (C.I.S.);
- 13) Istituto Reg. Lombardia;
- 14) Istituto Reg. Marche;
- 15) Istituto Reg. Lazio;
- 16) Istituto Reg. Umbro;
- 17) Istituto Reg. Toscana;
- 18) Istituto Reg. Emilia-Romagna;
- 19) Istituto Reg. Liguria;
- 20) Istituto Reg. Venezia;
- 21) Istituto Reg. Friuli;
- 22) Interbanca.

Al 31 dicembre 1963 l'intervento dell'Istituto su finanziamenti all'interno ammontava a lire 82.257 milioni, dei quali lire 45.463 milioni riferite alla legge 25 luglio 1952, n. 949, lire 33.901 milioni riferite alla legge 30 lu-

glio 1959, n. 623 e lire 2.892 milioni alla legge 16 settembre 1960, n. 1016.

Alla fine dell'esercizio scorso i finanziamenti in essere per l'esportazione ammontavano a lire 2257 milioni nella forma di risconto e a lire 63.443 milioni su anticipazioni. In totale, quindi, al 31 dicembre l'ammontare degli interventi risultava complessivamente di lire 147.957 milioni.

Per contro, alla stessa data il capitale produttivo del Mediocredito centrale ammontava a lire 169.387 milioni, costituito: dal fondo di dotazione, lire 114.634 milioni; dalla riserva non investita, 3.406 milioni; dall'anticipazione passiva (legge 30 aprile 1962, n. 265), lire 14.950 milioni; dal prestito argentino (legge 3 dicembre 1957, n. 1996) lire 34.620 milioni; utilizzo del prestito di cui alla legge 1 novembre 1957, n. 1087, lire 1.777 milioni.

Sembrirebbe a prima vista esservi ancora un margine di 22 miliardi per ulteriori interventi, ma occorre tener presente che alla fine dello scorso anno gli impegni di intervento su finanziamenti a medie e piccole imprese ammontavano già a lire 12.740 milioni e quelli per l'esportazione a lire 36.604 milioni, per cui appare evidente come, pur tenendo conto delle disponibilità che potranno prodursi con i rientri durante il 1954, ove nell'anno in corso non intervenisse l'aumento del fondo di dotazione, proposto con il presente disegno di legge, l'importantissima attività creditizia potrebbe essere notevolmente ridotta. Basti pensare che per l'intervento effettuato dal « Mediocredito » si ebbero 1472 nuovi finanziamenti per lire 23.558 milioni a favore di piccole e medie imprese, mentre i finanziamenti sotto forma di anticipazione in agevolazione dell'esportazione furono 171 per 34.018 milioni di lire.

* * *

La Cassa per il credito alle imprese artigiane, istituita con decreto legislativo del 15 dicembre 1947, n. 1418, e trasformata in Istituto di risconto con la legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, ha un fondo di dotazione che al 31 dicembre 1963

ammontava a lire 15 miliardi e 500 milioni, così costituito: lire 500 milioni conferiti ai sensi dell'articolo 2, primo comma, del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418; lire 5.000 milioni conferiti dallo Stato ai sensi dell'articolo 36 della legge 25 luglio 1952, n. 949; lire 5.000 milioni conferiti dallo Stato ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 marzo 1958, n. 232; lire 5.000 milioni conferiti dallo Stato ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 aprile 1959, n. 200.

Il fondo di riserva al 31 dicembre 1963 aveva raggiunto la somma di lire 461.219.615.

Per contro, ed ecco il punto, i finanziamenti cambiari alla stessa data ammontavano complessivamente a lire 17.476 milioni suddivisi, conformemente alle norme ministeriali di applicazione della legge 27 luglio 1962, n. 1228, in finanziamenti cambiari di durata inferiore a tre anni per lire 1.332 milioni ed in finanziamenti superiori a tre anni, rappresentati da 61.682 cambiari per lire 16 miliardi 144 milioni.

È vero che il suddetto impiego di esatte lire 17.475.573.999 è costituito per lire 14.017.095.875 da finanziamenti cambiari effettuati con le disponibilità del fondo di dotazione, e per lire 3 miliardi 458.478.124 da finanziamenti cambiari eseguiti con i fondi anticipati dalla Cassa per il Mezzogiorno ed afferenti a prestiti concessi ad imprese artigiane site nella zona di competenza della Cassa predetta, ma nonostante ciò conviene rilevare che l'attuale fondo di dotazione è stato pressochè interamente impegnato in quanto è da tener conto che alla stessa data erano anche in corso operazioni di rinnovo di finanziamenti per lire 120.705.000, mentre ne figuravano deliberati e da erogare per un ammontare di lire 1.360.932.000

Considerando infine che ogni anno le richieste di risconto da parte del sistema bancario ed in particolare dalle piccole e medie aziende di credito si aggirano sui venti miliardi, la necessità di incrementare adeguatamente la dotazione dell'« Artigiancassa », pur tenendo conto dei rientri delle operazioni in corso di ammortamento che si aggirano sui sei miliardi annui, appare evidentissima.

Come noto, la politica creditizia della « Artigiancassa », svolta tanto con l'attività di sconto quanto con il fondo contributo interessi che, nell'attuale ordinamento creditizio, svolge una duplice funzione, e cioè: riduce il tasso di interesse a carico delle imprese e stimola il sistema bancario a sviluppare gli impieghi in favore del settore artigiano, ha avuto finora un notevole successo.

Risultano interessanti i seguenti dati. Complessivamente, dall'inizio dell'attività al 31 dicembre 1963 sono state ammesse al sconto n. 31.180 operazioni per lire 66.700 milioni, mentre sono state approvate, ai fini del contributo statale nel pagamento degli interessi, n. 82.185 operazioni per lire 199.565 milioni.

Gli investimenti artigianali realizzati con il concorso dei finanziamenti approvati nel 1963 ascendono a lire 70.717 milioni, così ripartiti per destinazione: lire 33.544 milioni per impianto laboratori; lire 6.255 milioni per ammodernamento e impianto di laboratori; lire 30.688 milioni per acquisto di macchinari ed attrezzature; lire 230 milioni per la formazione di scorte di materie prime e prodotti finiti.

Le operazioni approvate dall'inizio della attività della Cassa al 31 dicembre 1963 hanno consentito a n. 72.146 imprese artigiane di investire in nuovi laboratori lire 147 miliardi, di ammodernare ed ampliare quelli già esistenti, per lire 34 miliardi, di installare macchinari ed attrezzature per lire 130

miliardi, di costituire scorte di materie prime e prodotti finiti per circa lire 2 miliardi.

È evidente che tale sviluppo veramente notevole non deve essere in alcun modo abbandonato, sicchè l'incremento del fondo di dotazione appare utile ed urgente, tanto più nella attuale situazione creditizia.

Viene, a questo punto, necessario ricordare che col primo semestre del 1964 il fondo di incremento interessi verrà completamente ad esaurirsi e pertanto preme invitare il Governo ad esaminare tempestivamente il problema, al fine di destinare al fondo stesso nuovi mezzi.

* * *

Onorevoli senatori, la 5^a Commissione ha espresso il suo giudizio favorevole sul disegno di legge dopo aver constatato la regolarità della copertura della spesa di complessivi 80 miliardi di lire, ottenuta mediante la graduale riduzione dello stanziamento previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, per la costituzione di un « Fondo per l'acquisto di buoni del Tesoro novennali »; ne propone l'approvazione dopo aver apportato alcune modificazioni formali agli articoli 1, 2, 3, dovute all'entrata in vigore delle nuove norme regolanti il bilancio dello Stato.

BRACCESI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Il fondo di dotazione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1962, n. 265, è aumentato di lire cinquanta miliardi, mediante versamento, da parte del Tesoro dello Stato, di lire 30 miliardi nell'esercizio finanziario 1963-64 e di lire 10 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1964-65 e 1965-66.

Art. 2.

Il fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane, di cui all'articolo 1 della legge 14 aprile 1959, n. 200, è aumentato di lire trenta miliardi, mediante versamento, da parte del Tesoro dello Stato, di lire 10 miliardi nell'esercizio finanziario 1963-64 e di lire 20 miliardi nell'esercizio finanziario 1964-65.

Art. 3.

L'annualità da versare al « Fondo per l'acquisto di buoni del Tesoro poliennali e per l'ammortamento di altri titoli di Debito pubblico » ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, è ridotta per l'esercizio finanziario 1963-64 di lire 40 miliardi, per l'esercizio finanziario 1964-65 di lire 30 miliardi e per l'esercizio finanziario 1965-66 di lire 10 miliardi.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà con le disponibilità risultanti dall'attuazione del precedente articolo 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGETESTO DEGLI ARTICOLI
APPROVATI DALLA COMMISSIONE**Art. 1.**

Il fondo di dotazione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1962, n. 265, è aumentato di lire cinquanta miliardi, mediante versamento, da parte del Tesoro dello Stato, di lire 30 miliardi nell'esercizio 1963-64, di lire 5 miliardi nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, di lire 10 miliardi nell'esercizio 1965 e di lire 5 miliardi nell'esercizio 1966.

Art. 2.

Il fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane, di cui all'articolo 1 della legge 14 aprile 1959, n. 200, è aumentato di lire trenta miliardi, mediante versamento, da parte del Tesoro dello Stato, di lire 10 miliardi nell'esercizio 1963-64, di lire 10 miliardi nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e di lire 10 miliardi nell'esercizio 1965.

Art. 3.

L'annualità da versare al « Fondo per l'acquisto di buoni del Tesoro poliennali e per l'ammortamento di altri titoli di Debito pubblico » ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, è ridotta per l'esercizio 1963-64 di lire 40 miliardi, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 di lire 15 miliardi, per l'esercizio 1965 di lire 20 miliardi e per l'esercizio 1966 di lire 5 miliardi.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà con le disponibilità risultanti dall'attuazione del precedente articolo 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.